

# Sistema bancario, traffico dei pagamenti

Aggiornamenti dell'edizione 2023 – giugno 2024

**GENEHMIGT**

• Swiss Banking

compendio   
Bildungsmedien

[www.compendio.ch/bankingtoday](http://www.compendio.ch/bankingtoday)  
[www.cyp.ch](http://www.cyp.ch)  
[www.swissbanking.org](http://www.swissbanking.org)

Sistema bancario, traffico dei pagamenti  
Aggiornamenti dell'edizione 2023 – giugno 2024

Rilettura specialistica: Comitato di esperti per I media didattici  
Swiss Banking

Grafica di copertina e composizione: icona basel gmbh  
Realizzazione e revisione: Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo  
Illustrazioni: Valentina Morrone, [www.valentinamo.ch](http://www.valentinamo.ch)  
Stampa: Edubook AG, Merenschwand

Progettazione: gruppo di lavoro del CYP diretto da Alexia Böniger,  
Thomas Hirt, Compendio Bildungsmedien AG  
e Cyril Locher, Crealogix  
Realizzazione: Christoph Gütersloh e Thomas Hirt, Compendio  
Bildungsmedien AG  
Assistenza editoriale per gli aggiornamenti: Remy Gerspacher  
Compendio Bildungsmedien AG et al.

Catalogo: aggiornamento  
Edizione: 1ª edizione 2024  
Pubblicazione: 01N24  
Lingua: IT  
CYP

Tutti i diritti, in particolare quelli di traduzione, sono riservati. I contenuti della presente pubblicazione costituiscono una creazione dell'ingegno ai sensi della Legge sul diritto d'autore e sono pertanto soggetti a protezione.



Compendio Bildungsmedien AG sostiene la campagna «Fair kopieren und nutzen» per una riproduzione e un utilizzo corretto dei testi: [www.fair-kopieren.ch](http://www.fair-kopieren.ch)

Per legge, l'impiego dei contenuti a fini didattici è soggetto a severe disposizioni. Singoli estratti dei testi possono essere copiati o memorizzati in formato digitale nella rete interna della scuola ai fini dell'attività didattica in classe e utilizzati a titolo di informazione o documentazione; non è tuttavia consentito copiare o memorizzare in formato digitale interi capitoli né tantomeno il sussidio didattico nella sua interezza. La trasmissione di singoli estratti dei testi a terzi al di fuori dell'ambito scolastico sopra descritto è vietata, in quanto viola i diritti degli autori e della casa editrice, ed è perseguibile.

La trasmissione, integrale o parziale, dell'opera al di fuori del contesto didattico, sotto forma di copia, in formato digitale o in qualsiasi altra forma, è consentita solo previa autorizzazione scritta da parte di Compendio Bildungsmedien AG.

Copyright © 2024, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo

La versione cartacea del presente materiale didattico è stata stampata in Svizzera secondo criteri di ecosostenibilità. La tipografia Edubook AG si è sottoposta a un audit climatico volto in primo luogo a evitare o ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>. L'azienda compensa le emissioni residue acquistando certificati CO<sub>2</sub> emessi nell'ambito di un progetto svizzero di tutela del clima.

# Correzioni e integrazioni (giugno 2024)

Il mondo delle banche è in continua evoluzione. Così, di anno in anno, si evolve anche il contenuto dei sussidi didattici di BankingToday (BT). Per noi è fondamentale che i nostri materiali siano al passo con i tempi e forniscano nozioni costantemente aggiornate.

Pertanto, ogni anno, Compendio Bildungsmedien pubblica una versione corretta e aggiornata di BankingToday.

Grazie al presente materiale di aggiornamento, anche coloro che hanno acquistato l'edizione 2023 possono disporre delle informazioni più attuali:

- Per tre anni consecutivi, il suddetto materiale verrà integrato e pubblicato sul sito [www.compendio.ch/bankingtoday](http://www.compendio.ch/bankingtoday) entro l'inizio di giugno.
- In tal modo si è certi di rendere note tutte le variazioni e integrazioni del sussidio didattico in vista della preparazione degli esami finali, che si svolgeranno in primavera o in estate.

**Suggerimento:** vi consigliamo di annotare nel sussidio didattico le correzioni e integrazioni contenute nel presente materiale con sufficiente anticipo durante la fase di studio. Così facendo avrete modo di ripetere più volte i nuovi contenuti, con notevoli benefici sulla vostra preparazione.

Paragrafo	La banca 1 – Introduzione al mondo delle banche	
Capitolo 1	Non sono note correzioni.	
2.1.2 Excursus: I gruppi bancari in base alle statistiche della Banca nazionale	Dopo l'acquisizione di CS da parte di UBS, ora in Svizzera c'è una sola grande banca: <b>Grandi banche</b> <b>UBS SA</b> è oggi l'unica grande banca in Svizzera.	
	<b>Cerchia di clienti/Attività</b>	UBS è una banca universale. È una delle maggiori banche al mondo nei settori del private banking e dell'investment banking.
	<b>Area geografica di attività</b>	Nonostante l'orientamento internazionale, UBS è molto attiva anche in Svizzera e ha un'ampio presenza nel nostro paese attraverso le sue filiali.
	<b>Forma giuridica</b>	UBS è una società anonima.
	<b>Particolarità</b>	La somma di bilancio della grande banca rappresenta una quota significativa del totale di bilancio di tutte le banche svizzere. Per garantire la riservatezza dei dati, la BNS non pubblica più cifre dettagliate sulle grandi banche come gruppo bancario.
Capitolo 3 + 4	Non sono note correzioni.	

Paragrafo	La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi
<p><b>1.3.1 Approfondimento in merito alla nuova legge sulla protezione dei dati (nLPD)</b></p>	<p>Negli ultimi anni l'importanza del diritto alla protezione dei dati è aumentata costantemente. Oggi abbiamo a disposizione quantità enormi di dati che possono essere <b>elaborati, utilizzati, analizzati, salvati</b> ma anche <b>usati impropriamente</b>.</p> <p>In particolare nel settore bancario, dove vengono raccolti e ulteriormente trattati dati personali, la protezione dei dati è fondamentale, insieme al segreto bancario, ad esempio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quando si instaurano nuovi rapporti di affari con clienti privati (persone fisiche);</li> <li>• quando si assumono nuovi collaboratori;</li> <li>• nelle operazioni con concorrenti in cui vengono trattati dati personali ad es. sui relativi collaboratori, o anche</li> <li>• quando si rilevano dati personali per scopi di marketing.</li> </ul> <p><b>Quali sono i fondamenti giuridici?</b></p> <p>La LPD totalmente revisionata è entrata in vigore il 1° settembre 2023 e si applica a tutte le aziende e a tutti i settori che trattano i dati personali di persone fisiche, ossia che raccolgono, salvano, conservano, utilizzano, modificano, divulgano, archiviano, cancellano ecc. dati personali.</p> <p>A seconda del modello commerciale e del caso d'uso, è possibile che il GDPR UE possa essere applicabile in aggiunta alla LPD anche per aziende con sede in Svizzera. L'ambito di applicazione territoriale del GDPR UE per titolari del trattamento e responsabili del trattamento non stabiliti nell'UE è definito dall'articolo 3, paragrafo 2 del GDPR UE. Pertanto, il regolamento non si applica soltanto alle persone fisiche domiciliate nell'UE.</p> <p>Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali dei soggetti interessati che si trovano nell'UE, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'UE, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato;</li> <li>b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'UE o del SEE.</li> </ol> <p>Il diritto alla protezione dei dati è strettamente connesso al segreto bancario (articolo 47 LBCR; cfr. modulo «La banca 1»), anche se gli scopi sono diversi. Il segreto bancario si estende alle persone fisiche e alle persone giuridiche e tutela la riservatezza dei clienti di banche, ad esempio prima dalla divulgazione dei loro dati a terzi effettivi, mentre la LPD si applica alle persone fisiche e intende soprattutto tutelare l'autodeterminazione informativa.</p> <p><b>Obiettivi della nuova legge sulla protezione dei dati totalmente revisionata</b></p> <p>La legge sulla protezione dei dati non ha lo scopo di proteggere i dati personali, ma l'autodeterminazione informativa della persona alla quale i dati personali fanno riferimento. Chiunque tratti dati personali deve quindi rispettare i cosiddetti principi del trattamento dei dati e adempiere agli obblighi previsti per legge. Il controllo della protezione dei dati spetta all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (<b>IFPDT</b>).</p> <p><b>Chi può invocare il diritto alla protezione dei dati e quali dati sono interessati?</b></p> <p>Il diritto in materia di protezione dei dati tutela le persone fisiche i cui dati personali sono oggetto di trattamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per <b>dati personali</b> si intendono tutti i dati e tutte le informazioni che fanno riferimento a persone fisiche (ad es. numero di telefono, foto, indirizzo e-mail, numero di assicurazione sociale o indirizzo IP).</li> <li>• I <b>dati degni di particolare protezione</b> sono determinati in modo esaustivo dal legislatore. Si tratta di dati personali concernenti opinioni/attività religiose, filosofiche, politiche e sindacali, riguardanti la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o a un'etnia, dati personali genetici o biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica o concernenti sanzioni o procedimenti amministrativi o penali e dati personali relativi a misure di assistenza sociale, ai quali occorre prestare particolare attenzione in fase di trattamento.</li> </ul>

Paragrafo	La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi
	<p><b>A cosa occorre prestare attenzione nel trattamento dei dati personali?</b></p> <p>I dati personali possono essere trattati soltanto in modo lecito. Ciò significa che non deve essere violata alcuna legge e che il trattamento dei dati non deve ledere illecitamente la personalità della persona fisica. Nel trattamento dei dati si devono rispettare i seguenti principi:</p> <p><b>Fig. 1-7</b> Principi per il trattamento dei dati (art. 6 LPD)</p>
	<p><b>Liceità, proporzionalità e buona fede</b></p> <p>Il trattamento dei dati personali è conforme al principio della <b>proporzionalità</b> se adatto per raggiungere lo scopo perseguito. I dati da trattare devono essere necessari allo scopo. In linea di massima, è possibile trattare più dati personali quando un trattamento dei dati persegue più finalità. I dati personali sono distrutti o resi anonimi non appena non sono più necessari per lo scopo del trattamento - restano riservati gli obblighi di archiviazione legali o privati.</p>
	<p><b>Scopo e trasparenza</b></p> <p>I dati personali possono essere raccolti soltanto per uno <b>scopo determinato</b> e riconoscibile da parte della persona interessata; possono essere trattati soltanto in modo compatibile con tale scopo.</p>
	<p><b>Integrità dei dati (esattezza)</b></p> <p>Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro <b>esattezza</b>. Ciò presuppone che per ogni caso d'uso siano stati definiti i requisiti di correttezza. Deve prendere tutti i provvedimenti adeguati e necessari per rettificare, cancellare o distruggere i dati inesatti o incompleti in considerazione dello scopo per cui sono stati raccolti o trattati.</p>
	<p><b>Consenso</b></p> <p>Laddove in via eccezionale sia una condizione necessaria per il trattamento, il <b>consenso</b> della persona interessata è valido soltanto se, dopo debita informazione è dato in modo libero in riferimento a uno o più trattamenti specifici.</p> <p>Qualora in via eccezionale si necessario un consenso, esso dovrà essere fornito espressamente per i seguenti trattamenti dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il trattamento di dati personali degni di particolare protezione;</li> <li>b) la profilazione a rischio elevato da parte di privati; oppure</li> <li>c) la profilazione da parte di un organo federale;</li> <li>d) la divulgazione in uno Stato estero senza un adeguato livello di protezione dei dati.</li> </ul>
	<p><b>Fig. 1-8</b> Obblighi nel trattamento dei dati</p>
	<p><b>Obbligo di informazione</b></p> <p>In caso di raccolta di dati personali, la persona interessata deve esserne <b>informata</b> purché non si applichino le eccezioni previste dall'art. 20 LPD. La persona interessata deve essere a conoscenza dell'identità e dei dati di contatto del titolare del trattamento e dello scopo del trattamento stesso. Se i dati personali non vengono trasferiti a terzi per il trattamento, occorre comunicarlo.</p> <p>Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, questa deve essere informata anche sulle categorie di dati personali trattati (cfr. art. 19 cpv. 3 LPD).</p> <p>Se i dati personali sono comunicati all'estero, la persona interessata deve essere informata anche sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario (cfr. art. 19 cpv. 4 LPD).</p>

Paragrafo	La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi	
	<b>Obbligo di registro</b>	<p>I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento hanno l'obbligo di tenere ognuno un <b>registro delle rispettive attività di trattamento</b> (cfr. art. 12 cpv. 1 LPD). <b>ATTENZIONE:</b> il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate (cfr. art. 12 cpv. 5 LPD).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'identità del titolare del trattamento;</li> <li>• lo scopo del trattamento;</li> <li>• una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati;</li> <li>• le categorie di destinatari;</li> <li>• se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata;</li> <li>• se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali;</li> <li>• se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie.</li> </ul>
	<b>Obbligo di notifica</b>	<p>Se si verifica una violazione della sicurezza dei dati (« data breach ») che comporta verosimilmente un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata, occorre <b>notificarla</b> quanto prima.</p> <p>Il titolare del trattamento notifica quanto prima all'<b>IFPDT</b> (Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza) ogni violazione della sicurezza dei dati che comporta verosimilmente un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata. Nella notifica il titolare del trattamento menziona almeno il tipo di violazione della sicurezza dei dati, le sue conseguenze e le misure disposte o previste (cfr. art. 6 cpv. 1 e 2 LPD).</p> <p>Il responsabile del trattamento notifica quanto prima al titolare del trattamento ogni violazione della sicurezza dei dati. Il titolare del trattamento informa la persona interessata, se ciò è necessario per proteggere la persona interessata o se lo esige l'IFPDT (cfr. art. 6 cpv. 3 e 4 LPD).</p>
	<b>Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati</b>	<p>I rapidi sviluppi tecnologici non consentono di prevedere sempre chiaramente le conseguenze di un trattamento di dati. Se un trattamento può comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate, occorre effettuare una <b>valutazione d'impatto sulla protezione dei dati</b>.</p> <p>La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati contiene una descrizione del trattamento previsto. Deve indicare i rischi del trattamento dei dati nonché i provvedimenti a tutela della personalità e dei diritti fondamentali, se applicabili (cfr. art. 22 cpv. 3 LPD).</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati deve essere effettuata <b>previamente</b>.</p>
	<b>«Privacy by design» e «privacy by default»</b>	<p>Il titolare del trattamento deve garantire la protezione dei dati sin dalla progettazione (la cosiddetta «<b>privacy by design</b>») nonché per impostazione predefinita (la cosiddetta «<b>privacy by default</b>»). A tale proposito, le disposizioni autonome relative a provvedimenti tecnici e organizzativi (TOM) (cfr. art. 7 LPD).</p>

Paragrafo	La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi	
	<b>Trasferimento dei dati a terzi e trasmissione all'estero</b>	<p>Quando i dati personali vengono trasferiti a terzi o trasmessi all'estero, se ne perde in una certa misura il controllo. Sussiste il rischio che i dati personali non siano adeguatamente protetti, ossia in particolare che i principi di trattamento (v. sopra) non possano essere rispettati e che quindi vengano violati i diritti delle persone interessate. Per il trasferimento dei dati e la trasmissione all'estero si applicano dunque regole particolari.</p> <p><b>Trasferimento dei dati a terzi:</b> I dati personali possono essere trasmessi a cosiddetti responsabili del trattamento (cfr. art. 5 lett. k e 9 LPD), se ciò è stato concordato contrattualmente o è previsto per legge. e la sicurezza dei dati è garantita.</p> <p><b>Trasmissione dei dati all'estero:</b> Nei Paesi che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati, i dati personali possono essere comunicati senza ulteriori condizioni (cfr. art. 16 LPD). È il Consiglio federale a stabilire quali Stati garantiscono una protezione «adeguata» e a renderne pubblico l'elenco. Tra questi rientrano, ad esempio, tutti gli Stati dell'UE.</p>
	<b>Profilazione e decisioni singole automatiche</b>	<p>La <b>profilazione</b> è qualsiasi tipo di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzazione degli stessi per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti concernenti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi l'affidabilità, il comportamento, i luoghi di permanenza e gli spostamenti di tale persona (art. 5 lett. f LPD). Esempio: Creazione automatizzata di un profilo cliente per la riproduzione di pubblicità online personalizzata o per la formulazione di adeguate raccomandazioni d'investimento.</p> <p>La <b>decisione individuale automatizzata</b> è una decisione che si basa esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati personali che ha per la persona interessate effetti giuridici o conseguenze significative (art. 21 LPD). Esempio: Valutazioni automatizzate della solvibilità per accettare ed eseguire in modo automatizzato gli ordini di un cliente.</p>
<b>Quali diritti ha una persona sui propri dati?</b>		
Le persone interessate da un trattamento dei dati hanno, nello specifico, i seguenti diritti:		
<b>Fig. 1-9</b> Diritti di una persona interessata da un trattamento dei dati		
	<b>Diritti dell'interessato</b>	<p><b>Diritto all'informazione:</b> Di regola le persone interessate hanno il diritto di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni (cfr. art. 26 LPD concernente la limitazione, il differimento e il rifiuto del diritto all'informazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identità/dati di contatto del titolare del trattamento</li> <li>- Dati personali trattati</li> <li>- Scopo del trattamento</li> <li>- Durata di conservazione</li> <li>- Origine dei dati personali trattati</li> <li>- Si tratta di una decisione individuale automatizzata?</li> <li>- Destinatari terzi dei dati personali trattati</li> </ul> <p>Il titolare del trattamento è tenuto a fornire l'accesso alle informazioni gratuitamente, in genere entro 30 giorni.</p>
	<b>Diritto alla portabilità dei dati</b>	Chiunque può esigere dal titolare del trattamento la <b>consegna dei dati personali digitali</b> che lo concernono se il titolare tratta i dati personali in modo automatizzato e il trattamento è effettuato con il consenso della persona o in relazione a un contratto (cfr. art. 28 cpv. 1 LPD).
	<b>Diritto alla rettifica e diritto all'«oblio»</b>	Se i dati personali non sono corretti, sussiste un diritto alla rettifica. La persona interessata può esigere tale rettifica, a meno che una disposizione legale lo vieti o i dati personali siano trattati a scopo di archiviazione nell'interesse pubblico. Lo stesso vale per il diritto alla cancellazione o all'« oblio »: se è rispettata la finalità del trattamento dei dati personali e non sussistono motivi legali o privati per l'archiviazione, è possibile richiederne la cancellazione.

Paragrafo	La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi
	<p><b>Quando si parla di violazione della protezione dei dati?</b></p> <p>Se in particolare non vengono rispettati i principi per il trattamento dei dati e non sussistono motivi giustificativi, si constata di regola una violazione della protezione dei dati, ossia una violazione della Legge sulla protezione dei dati (LPD). Sono considerati <b>motivi giustificativi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consenso della persona interessata</li> <li>• Autorizzazione per legge</li> <li>• Interesse preponderante privato e/o pubblico</li> </ul> <p><b>Esempio</b></p> <p>Una violazione della protezione dei dati sussiste ad esempio se una banca utilizza indirizzi pubblicamente accessibili per scopi pubblicitari e non ha informato la persona interessata al riguardo (ad. es. se la banca ha omesso di fornire alle persone interessate un link all’informativa sulla protezione dei dati nell’opuscolo pubblicitario).</p> <p><b>In che modo può difendersi una persona in caso di violazione della legge sulla protezione dei dati?</b></p> <p>La persona interessata può, nello specifico, esigere che sia proibito un determinato trattamento di dati personali, che sia proibita una determinata comunicazione di dati personali a terzi, che siano cancellati o distrutti dati personali (cfr. art. 32 cpv. 2 LPD). Tuttavia, questi diritti non valgono in modo assoluto, ad esempio nel caso di trattamenti di dati con un interesse preponderante del titolare del trattamento, tali diritti non si applicano.</p> <p><b>Regolamentazione bancaria</b></p> <p>L’attività delle banche è regolamentata da numerose norme che si applicano a tutte le aziende. Fra le più importanti citiamo le seguenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il <b>diritto privato</b> regola il rapporto giuridico fra la banca e i clienti. Sono di importanza fondamentale il CC e il CO.</li> <li>• <b>Ulteriori norme</b> quali ad es. la Legge sul credito al consumo o le leggi fiscali dei cantoni o la Legge sulla protezione dei dati, che ha lo scopo di proteggere la personalità degli individui i cui dati sono oggetto di trattamento.</li> <li>• Gli <b>accordi fiscali internazionali</b> che mirano a promuovere una tassazione equa e trasparente nonché a impedire e contrastare l’evasione fiscale transfrontaliera e i reati fiscali.</li> </ul>
<b>Capitolo 2</b>	Non sono note correzioni.
<b>3.8.1 Liquidazione di una banca</b>	<p>Nuova regolamentazione sui crediti privilegiati:</p> <p>I conti di libero passaggio e i conti del pilastro 3a godono anch’essi di un trattamento privilegiato fino a un importo di CHF 100 000.–. ciascuno. Gli averi che eccedono questo massimale confluiscono a loro volta nella terza classe della graduatoria.</p> <p>Pertanto a ciascun cliente possono essere rimborsati crediti privilegiati fino a un massimo di CHF 300 000.–.</p>
<b>Capitolo 4 + 5</b>	Non sono note correzioni.

Paragrafo	Riciclaggio di denaro
<b>Capitolo 1</b>	Non sono note correzioni.

Paragrafo	Riciclaggio di denaro	
<p><b>2.2.1 Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)</b></p>	<p>La revisione della LRD ha comportato un obbligo di diligenza più severo per gli intermediari finanziari a partire dal 1.1.2023:</p> <p><b>Obblighi di diligenza dell'intermediario finanziario</b></p> <p>La LRD impone sei obblighi di diligenza agli intermediari finanziari.</p> <p><b>Abb. 2-3</b> I sei obblighi di diligenza</p>  <pre> graph TD     A((Obblighi di diligenza)) --- B[1. Identificazione della controparte]     A --- C[2. Identificazione dell'avente economicamente diritto]     A --- D[3. Rinnovo dell'identificazione della controparte e dell'avente economicamente diritto]     A --- E[4. Obbligo speciale di chiarimento in caso di sospetto]     A --- F[5. Documentazione]     A --- G[6. Provvedimenti organizzativi]                     </pre>	
	<p><b>1. Identificazione della controparte</b></p>	<p><b>Nessuna relazione d'affari sotto falso nome.</b> La banca deve sapere chi è il proprio cliente e conoscerne nome, cognome, indirizzo di domicilio, data di nascita e nazionalità, pertanto deve identificare ogni controparte. In genere al cliente è richiesto di fornire un documento di legittimazione munito di fotografia o l'estratto dell'iscrizione nel registro di commercio.</p>
	<p><b>2. Identificazione dell'avente economicamente diritto</b></p>	<p>L'avente economicamente diritto può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il <b>contraente</b> stesso</li> <li>• una <b>terza persona</b></li> <li>• il <b>detentore del controllo</b> su persone giuridiche o società di persone con attività operativa</li> </ul> <p>La Legge sul riciclaggio di denaro si ripropone di promuovere la trasparenza in relazione a persone fisiche e giuridiche, società di persone, trust ecc.</p> <p><b>Nessuna relazione d'affari con «prestanome».</b> Accade spesso che vengano costituite imprese «fittizie» o che qualcuno gestisca valori patrimoniali di una terza persona. È possibile che questa terza persona, l'effettivo avente diritto economico sul denaro, resti completamente nell'ombra.</p> <p>Per la banca, questo significa che il contraente è un'altra persona, diversa dall'avente economicamente diritto. Affinché questa situazione non possa essere sfruttata ai fini del riciclaggio di denaro, la banca deve conoscere con precisione <b>l'avente economicamente diritto al patrimonio o all'impresa in questione</b>; non può ammettere che dietro la facciata di un «prestanome» si nasconda denaro di origine criminale.</p> <p>Si vorrebbe evitare il ricorso a prestanomi anche presso persone giuridiche o società di persone con attività operativa, e arrivare a identificare la persona o le persone che effettivamente <b>controllano</b> l'azienda. Di conseguenza, la banca è tenuta a conoscere <b>la persona o le persone che concretamente controllano</b> un'azienda con attività operativa non quotata in borsa, in modo da escludere che essa sia semplicemente una realtà fittizia che gestisce denaro di origine criminale.</p> <p>L'identificazione relativo all'avente economicamente diritto va effettuato <b>sempre</b>, non solo in caso di sospetto.</p>

Paragrafo	Riciclaggio di denaro	
	<p><b>3. Rinnovo dell'identificazione della controparte e dell'avente economicamente diritto</b></p>	<p><b>Le identificazioni devono essere ripetute periodicamente.</b> La frequenza dell'identificazione dipende dal rischio del rapporto di affari, tuttavia deve essere di almeno una volta ogni 7-10 anni. Per le PEP, la verifica deve essere effettuata ogni anno.</p>
	<p><b>4. Obbligo speciale di chiarimento in caso di sospetto</b></p>	<p><b>Eliminare eventuali sospetti.</b> La banca deve chiarire approfonditamente le <b>circostanze</b> e lo <b>scopo di una transazione</b> o di una <b>relazione d'affari</b> se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essa appare inusuale oppure</li> <li>• è esposta a un rischio elevato di riciclaggio di denaro oppure</li> <li>• vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un delitto fiscale qualificato, da un crimine ai sensi del CP o da un'organizzazione criminale.</li> </ul> <p>In caso di relazioni caratterizzate da un rischio superiore di riciclaggio di denaro, le banche sono tenute a rispettare obblighi di diligenza particolari (cfr. capitolo 3). I risultati degli accertamenti (supplementari) devono essere documentati. A seconda dell'esito delle indagini svolte, si deve decidere se</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• proseguire la relazione,</li> <li>• porvi termine ed</li> <li>• eventualmente segnalarla all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.</li> </ul> <p><b>Esempio:</b> Un autista di camion riceve un bonifico dall'Ucraina di CHF 100 000.–. Essendo un bonifico di tali dimensioni anomalo per un conducente di autocarri, la banca deve effettuare ulteriori accertamenti. Nell'esempio si scopre che il pagamento copre le indennità di rischio del conducente per viaggi in zone ad alto rischio negli scorsi due anni. Non si tratta quindi di riciclaggio di denaro.</p>
	<p><b>5. Documentazione</b></p>	<p><b>Reperibilità costante dei documenti.</b> I documenti relativi a un cliente, a una transazione e ai chiarimenti effettuati devono essere conservati in modo tale da poter essere ritrovati successivamente nel corso di un'indagine o a scopo di controllo.</p>
	<p><b>6. Provvedimenti organizzativi</b></p>	<p><b>Un'organizzazione che consenta di ostacolare il riciclaggio di denaro.</b> Gli intermediari finanziari prendono, nel proprio settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere controlli.</p>
<p><b>Capitolo 2 Riepilogo</b></p>	<p><b>Adeguamento dell' riepilogo a causa dei più severi obblighi di diligenza degli intermediari finanziari:</b></p> <p>Le banche operanti in Svizzera devono rispettare sei obblighi di diligenza e tre obblighi di comunicazione in caso di sospetto riciclaggio di denaro. La FINMA, in veste di autorità di vigilanza, sorveglia sul rispetto di tali disposizioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I principali <b>obblighi di diligenza</b> sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'<b>identificazione del cliente,</b></li> <li>– l'<b>identificazione dell'avente diritto economico e</b></li> <li>– il <b>rinnovo periodico dell'identificazione del cliente e dell'avente diritto economico,</b></li> <li>– gli <b>obblighi di diligenza particolari in caso di circostanze inusuali,</b></li> <li>– la <b>documentazione e</b></li> <li>– l'<b>organizzazione.</b></li> </ul> </li> </ul>	

Paragrafo	Riciclaggio di denaro
<p><b>Soluzione 6</b></p>	<p>Adattamento della soluzione 6 a causa dell'obbligo di diligenza più severo per gli intermediari finanziari:</p>  <pre> graph TD     A([Obblighi di diligenza]) --- B[1. Identificazione della controparte]     A --- C[2. Identificazione dell'avente economicamente diritto]     A --- D[3. Rinnovo dell'identificazione della controparte e dell'avente economicamente diritto]     A --- E[4. Obbligo speciale di chiarimento in caso di sospetto]     A --- F[5. Documentazione]     A --- G[6. Provvedimenti organizzativi]         </pre>
<p><b>3.1.1 Quando è necessario verificare l'identità</b></p>	<p>Adeguamento dei dettagli a causa dell'obbligo di diligenza più severo per gli intermediari finanziari:</p> <p><b>Dettagli per l'identificazione all'apertura di un conto</b></p> <p>L'apertura di un conto è l'occasione più frequente in cui si procede all'identificazione di una persona: questo aspetto viene trattato in modo approfondito nel modulo «Operazioni passive». Di seguito riportiamo brevemente gli aspetti fondamentali relativi a un conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La verifica dell'identità del cliente deve avvenire <b>prima dell'apertura</b> del conto. Un conto (o un deposito) del cliente si intende aperto se è disponibile. Se l'identificazione del detentore del controllo o dell'avente diritto economico vengono rinviati, ma sul nuovo conto è già depositato un avere, la banca deve garantire che i documenti mancanti pervengano entro 30 giorni. Durante questo periodo il cliente non può effettuare prelievi. Se i documenti necessari non vengono prodotti entro il termine stabilito, la banca deve bloccare il conto in modo tale che non sia nemmeno più possibile registrare alcun accredito. Qualora sorga un sospetto di riciclaggio di denaro, la banca non è autorizzata a interrompere la relazione d'affari e deve assolvere all'obbligo di comunicazione. La banca può interrompere la relazione d'affari solo se, entro 40 giorni lavorativi dalla segnalazione, non riceve la notifica che le informazioni segnalate saranno trasmesse alle autorità di polizia. Tuttavia, l'ufficio segnalazioni deve essere informato immediatamente della cessazione del rapporto.</li> <li>• Per evitare la creazione di depositi anonimi e consentire l'identificazione del cliente, i <b>libretti di risparmio al portatore</b> esistenti devono essere convertiti in conti la prima volta che il cliente si presenta allo sportello. Se il cliente decide di chiudere il libretto, occorre in ogni caso procedere all'identificazione, anche se la somma è inferiore a CHF 15 000.–.</li> <li>• <b>Identificazione nel corso della relazione d'affari.</b> Se viene comunicato un cambio di nome (soprattutto in seguito alla variazione dello stato civile) o viene modificata la ditta, i collaboratori bancari devono procedere con la stessa diligenza riservata alla prima identificazione. L'identificazione deve essere ripetuta periodicamente, annualmente per i rapporti commerciali ad alto rischio e ad intervalli non superiori a 7-10 anni per i rapporti a basso rischio.</li> <li>• Tutti i clienti devono essere identificati: nelle banche svizzere non esistono conti anonimi. Anche in questo caso, tuttavia, sono previste <b>eccezioni</b>: le uniche consentite sono elencate di seguito e non vi è modo di concedere altre deroghe:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nel caso dei <b>conti per garanzia di locazione</b> ai sensi dell'art. 257e del Codice delle obbligazioni, si può fare a meno di verificare l'identità.</li> <li>– La banca non è tenuta a identificare i clienti che richiedono unicamente l'apertura di un conto del pilastro 3a o di un conto di libero passaggio.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Capitolo 3 Riepilogo</b></p>	<p>Adeguamento del riepilogo a causa dell'obbligo di diligenza più severo per gli intermediari finanziari:</p> <p>Identificazione dell'avente diritto economico</p> <p><b>Il formulario A</b> deve essere utilizzato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se la banca è certa che il cliente non sia l'avente diritto economico,</li> <li>• se la banca dubita che il cliente sia l'avente diritto economico,</li> <li>• all'apertura di una relazione d'affari per corrispondenza,</li> <li>• per le operazioni di cassa di importo superiore a CHF 15 000.–,</li> <li>• per le società di sede (eccezione: società di sede quotate in borsa) o</li> <li>• se avvocati o notai agiscono in qualità di gestori patrimoniali e amministrano i fondi della clientela.</li> </ul>

Paragrafo	Operazioni passive
Capitoli 1 + 2	Non sono note correzioni.
<p><b>3.1.1 Osservanza delle norme in materia di riciclaggio di denaro</b></p>	<p>Adeguamento a causa dell'obbligo di diligenza più severo per gli intermediari finanziari:</p> <p><b>Identificazione del contraente e dell'avente diritto economico</b></p> <p>In conformità al principio di autodisciplina sancito dalla Legge sul riciclaggio di denaro, i diversi settori dell'intermediazione finanziaria emanano in modo autonomo, ma concertato con l'autorità di vigilanza, le regole procedurali che mirano a prevenire questo reato. Ancora prima del varo della legge federale vigente le banche avevano emanato apposite direttive antiriciclaggio, contenute nella Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB).</p> <p>Uno degli obblighi di diligenza basilari della banca sanciti dalla CDB prevede l'<b>identificazione del contraente</b> (il cosiddetto principio «know your customer») e <b>dell'avente diritto economico</b> (beneficial owner).</p>
	<p>Modifica delle disposizioni relative alla procedura per sospetto riciclaggio di denaro e all'obbligo di conservazione dei documenti di identificazione in seguito alla revisione della LRD:</p> <p><b>Sospetto di riciclaggio di denaro</b></p> <p>Cosa accade se l'impiegato della banca che sta identificando un nuovo cliente sospetta un caso di riciclaggio?</p> <p>In tale situazione, il conto <b>non viene aperto</b> e viene informato l'ufficio interno di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, che avvia le ulteriori procedure.</p> <p>Cosa accade se l'impiegato della banca nutre il fondato sospetto che un cliente esistente stia compiendo operazioni di riciclaggio di denaro? La Legge sul riciclaggio di denaro prescrive la seguente procedura:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Immediata denuncia all'organo interno preposto alle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro.</b> L'impiegato deve comunicare immediatamente il sospetto a tale organo, di cui tutte le banche devono essersi dotate per legge; quest'ultimo provvederà agli adempimenti del caso.</li> <li>2. <b>Immediata denuncia all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).</b> L'organo interno alla banca procede ai necessari accertamenti, compila un modulo di comunicazione e, in caso di sospetto, lo trasmette senza indugio all'Ufficio di comunicazione svizzero competente.</li> <li>3. <b>Accertamenti da parte dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.</b> Durante questa fase la banca può continuare a eseguire gli ordini impartiti dal cliente.</li> <li>4. <b>L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro comunica alla banca la decisione di trasmettere la denuncia a un'autorità di perseguimento penale.</b> A questo punto i valori patrimoniali devono essere bloccati immediatamente e per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi. Se viene aperto un procedimento penale, il blocco rimane in essere; in caso contrario, esso decade.</li> <li>5. Se la banca non riceve entro <b>40 giorni lavorativi</b> la notifica che le informazioni sono state trasmesse a un'autorità di polizia, ha il <b>diritto di interrompere la relazione d'affari</b>. In tal caso, però, deve informare immediatamente MROS.</li> </ol> <p>Mentre l'iter è in corso, il cliente non deve essere informato della denuncia. Si veda in proposito anche il modulo «Riciclaggio di denaro», par. 2.2.1.</p> <p>Obbligo di conservazione dei documenti relativi all'accertamento dell'identità</p> <p>Per ogni cliente la banca redige un apposito dossier che viene spesso archiviato elettronicamente. Esso contiene i documenti che la banca ha richiesto per l'identificazione (ad esempio la fotocopia del passaporto, la check list debitamente firmata, il formulario A sottoscritto, ecc.).</p> <p>Le banche sono tenute a conservare questo dossier per almeno 10 anni, persino dopo la conclusione della relazione d'affari, la corretta esecuzione dell'identificazione. Se l'autorità inquirente avvia un'indagine per sospetto riciclaggio di denaro, la banca presso cui è stato aperto il conto deve essere in grado di dimostrare in modo circostanziato di avere verificato l'identità del cliente con la dovuta diligenza, altrimenti è passibile di sanzioni.</p>

Paragrafo	Operazioni passive
<b>Capitolo 3</b> <b>Riepilogo</b>	Punto aggiuntivo per sospetto riciclaggio di denaro: <b>Sospetto di riciclaggio di denaro</b> In caso di sospetto riciclaggio di denaro, la banca deve procedere come segue: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Immediata denuncia</b> all'organo interno preposto alle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro.</li> <li>2. <b>L'organo interno provvede alla denuncia immediata all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).</b></li> <li>3. <b>Accertamenti ad opera dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.</b> Nel frattempo la banca può continuare a eseguire gli ordini impartiti dal cliente.</li> <li>4. <b>L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro</b> decide in merito agli ulteriori passi da compiere. Se si giunge al coinvolgimento di un'autorità di perseguimento penale, i <b>valori patrimoniali vengono bloccati</b> per un massimo di <b>cinque giorni lavorativi</b>.</li> <li>5. Se la banca non riceve <b>entro 40 giorni lavorativi</b> la notifica che le informazioni sono state trasmesse a un'autorità di polizia, ha il <b>diritto di interrompere la relazione d'affari</b>. In tal caso, però, deve informare immediatamente MROS.</li> </ol>
<b>Capitolo 4</b>	Non sono note correzioni.

Paragrafo	Servizi di base
<b>Capitolo 1</b>	Non sono note correzioni.
<b>2.2 Regolamento dei pagamenti in Europa</b>	Adattamento del punto 1 nella descrizione del grafico: <b>Fig. 2-6 Il cammino del pagamento</b> <p>Il diagramma illustra il processo di pagamento transfrontaliero. A sinistra, il 'Sistema dei pagamenti europeo' è collegato alla 'Banca Z' (Banca di Fabienne Gros, madrina di G. Belloni), che a sua volta serve 'Fabienne Gros'. A destra, 'Banca X' (Banca di G. Belloni) serve 'Greta Belloni'. La SECB (Società europea per i servizi bancari) funge da intermediario, collegando il sistema europeo alla banca svizzera. Le fasi numerate sono: 1) Greta Belloni incarica la Banca X; 2) la Banca X accredita il pagamento presso la SECB; 3) la SECB trasferisce il pagamento al Sistema dei pagamenti europeo; 4) il Sistema dei pagamenti europeo accredita il pagamento presso la Banca Z; 5) la Banca Z accredita il pagamento sul conto di Fabienne Gros.</p>
<b>Capitolo 3</b>	Greta Belloni incarica la propria banca X di accreditare EUR 300.- alla madrina Fabienne Gros presso la Banca Z. La Banca X addebita il conto di Gina Hunziker. Tramite euroSIC, la banca X inoltra il pagamento di Greta Belloni alla SECB a Francoforte. La SECB è connessa ai sistemi di pagamento europei (in particolare TARGET2). Inoltra il pagamento, che viene addebitato al conto della banca svizzera presso la SECB e, di lì a pochi minuti, accreditato sul conto della banca beneficiaria. ④ La Banca Z, beneficiaria del pagamento, viene informata della scrittura in entrata, e accredita l'importo sul conto di Fabienne Gros. ⑤ La Banca Z informa Fabienne Gros dell'accredito secondo quanto stabilito per la gestione del conto.
<b>Capitolo 3</b>	Non sono note correzioni.

Paragrafo	La Banca nazionale svizzera
<b>Tutti i capitoli</b>	Non sono note correzioni.